

Comune di FRASSINETO PO

Provincia di ALESSANDRIA

SERVIZIO TECNICO

Spett.le

OGGETTO	Lettera commerciale per regolamentare l'affidamento dell'appalto di realizzazione dei lavori di Manutenzione straordinaria per riparazione porzione della copertura edificio in via Berlinguer n.7 e.r.p.s CUP: D16H24001650004
----------------	--

Premesso che

- a. Con determinazione n. _____ datata ____/____/____ del Dirigente/Responsabile del Servizio _____ il Comune di _____ (d'ora in poi anche "Stazione appaltante") è stata affidata a codesta Ditta (d'ora in poi anche "Affidatario/Operatore economico/Appaltatore") l'appalto per la realizzazione dei lavori di _____ di cui al CUP: D16H24001650004 - CIG: _____
- b. La prestazione dell'appalto in oggetto sarà regolata dalle condizioni previste dalla presente lettera commerciale che sarà scambiata, previa sottoscrizione, a mezzo posta elettronica certificata.
- c. La presente lettera d'incarico dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'appaltatore e restituita via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.frassinetopo.al.i entro 7 giorni dal ricevimento
- d. A decorrere dalla ricezione da parte del Comune di Frassineto Po (d'ora in poi anche "stazione appaltante") della presente lettera commerciale controfirmata per accettazione dall'appaltatore e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, essa avrà piena efficacia contrattuale tra le parti.

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1.1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

1.2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui alla presente

lettera commerciale, nonché nel pieno e assoluto rispetto del progetto esecutivo e dei relativi elaborati, tra cui il Capitolato speciale d'appalto (allegati alla presente richiesta di offerta) che, formando parte integrante e sostanziale della presente, anche se non materialmente allegati, l'appaltatore dichiara di conoscere e accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

1.3. La realizzazione dei lavori in oggetto dovrà altresì rispettare i Criteri Ambientali minimi di cui al DM 23/06/2022 e decreto correttivo 2024,, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità;

Articolo 2- Importo contrattuale

2.1. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata dall'appaltatore – ammonta ad € _____ = (diconsi euro _____), di cui

€. _____, per lavori

€. _____, per oneri della sicurezza, il tutto oltre I.V.A. al 10%, ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto. Resta salva la liquidazione finale.

2.2. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 è possibile procedere alla revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2.3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano quanto indicato all'art. _____ del Capitolato Speciale d'Appalto

Articolo 3 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

3.1 I lavori devono essere consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di efficacia della presente ai sensi del punto "d" in premessa.

3.2 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 33 (trentatre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Articolo 4 - Penale per i ritardi

4.1 È prevista una penale del 0,6'‰ (zero sei per mille)¹, per ogni giorno di ritardo nel completamento del servizio il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

¹ Ai sensi del comma 1 dell'articolo 125, del Codice dei contratti pubblici "*I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura*

4.2 Le modalità di applicazione della penale sono contenute nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 5 - Sospensioni e riprese dei lavori.

5.1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi previsti dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5.2 È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del RUP nei casi previsti dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5.3. I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono comunque disciplinate dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/23.

Articolo 6 - Oneri a carico dell'appaltatore

6.1 Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto di cui all'art. 58, quelli a lui imposti per legge e/o per regolamento

Articolo 7 - Contabilità dei lavori.

7.1. I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a corpo, secondo quanto previsto nel capitolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto

Articolo 8 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

8.1 Le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 9 - Pagamenti

9.1. I pagamenti verranno eseguiti nel rispetto degli artt.24-25 del CSA.

9.2. All'appaltatore verrà corrisposta un'unica rata a saldo dei lavori stante l'esiguo importo degli stessi.

9.3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

9.4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella dichiarazione di tracciabilità pervenuta al prot.n. _____ in data _____, ovvero su altro conto corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso

giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”

9.5. In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria

Articolo 10 - Controlli

10.1 La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

10.2 Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori

Articolo 11 - Collaudo dei lavori

11.1 Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità fissate dall'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 13 e ss. dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, salvi i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 116, comma 2.

11.2 Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, dall'art. 116, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

11.3 Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione

dei lavori, come previsto dall'art. 116, co. 2 e dall'art. 50, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

11.4 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

11.5 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 12 - Subappalto

12.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

12.2 Previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs.n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 43 del Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 13 - Garanzia definitiva

13.1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa da _____, in data _____, per un importo di € _____ (5% dell'importo contrattuale), acquisita al prot.n. _____ del _____.

13.2 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

13.3 La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

13.4 La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

13.5 Ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile

13.6 La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

13.7 La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore

spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore

13.8 La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

13.9 La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 14 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione

14.1 Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo

14.2 L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei Contratti e dell'art.32 del CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, n. _____ in data _____, rilasciata da _____ acquisita al prot.n. _____ del _____

14.3 La suddetta polizza assicurativa, conforme allo "Schema Tipo 2.3" del D.M. n. 193 del 16.09.2022, risulta, come previsto dall'art. ___ del CSA, così articolata in termini di somme assicurate:

Sezione A: _____

Sezione B: . _____

Articolo 15 - Adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

15.1 In conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n.36/2023, l'appaltatore si impegna per tutta la durata dei lavori ad applicare integralmente ai propri dipendenti il ccnl _____ [riportare la denominazione del ccnl e il relativo codice alfanumerico ad esso associato all'interno della Banca dati del CNEL], indicato in sede di offerta e coincidente con quello riportata nella richiesta di preventivo da parte della stazione appaltante [oppure] indicato in sede di offerta e ritenuto equivalente dalla stazione appaltante.

Articolo 16 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

16.1 L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che si impegna rispettare

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

16.2 L'appaltatore è tenuto al rispetto pieno ed integrale di quanto previsto dai documenti e piani di sicurezza sopra richiamati.

Articolo 17 - Recesso

17.1 L'Amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 18 - Risoluzione di diritto e clausola risolutiva espressa

18.1. Il contratto si risolve nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

18.2 L'amministratore avrà diritto, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento
- b) mancato rinnovo o decadenza dell'iscrizione dalla c.d. White list
- c) violazione degli obblighi previsti dal Codice del Comportamento del Comune di Frassineto Po

Articolo 19 - Codice di comportamento dipendenti comunali – Patto di Integrità - Pantoufle

19.1. L'appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/07/2023 e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del Comune di Frassineto Po, nella sezione "Amministrazione trasparente"; e pertanto si impegna rispettare e far rispettare il suddetto codice, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori.

19.2 Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e dalla vigente sezione rischi corruttivi del PIAO, non vi sono ex dipendenti del Comune di Frassineto Po che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto.

19.3 Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Articolo 20. Spese e registrazione

20.1 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che, con il proprio comportamento, ha provocato la necessità di registrazione.

Articolo 21 - Controversie

21.1 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Vercelli con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 22 - Rinvio

23.1 Per tutto quanto non previsto o non disciplinato nella presente, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Comune di Frassinetto Po.

Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.

Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione nomina codesta Ditta responsabile esterno del trattamento dei dati. Pertanto, la Ditta ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina "privacy" del profilo dell'Ente e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

Sottoscritto digitalmente

Per accettazione

Il Rappresentante legale della Ditta

Sottoscritto digitalmente